



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CARUSO, MUGNAI, BALDASSARRI,  
PONTONE, ALLEGRINI, GRAMAZIO, DELOGU, AUGELLO,  
TOTARO, CORONELLA, MENARDI, FLUTTERO e GAMBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008**

Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

ONOREVOLI SENATORI. - Le cronache ci hanno abituato alla ricorrente notizia di fatti di sangue compiuti sempre più spesso da giovani e da adolescenti, che si caratterizzano per l'alto numero delle persone che ne sono vittime e per la (apparente) assoluta mancanza non solo di un movente, ma finanche di una qualsiasi plausibile motivazione.

Eravamo per la verità abituati a che tutto ciò più spesso accadesse negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, appena oltre confine, in Svizzera, in Germania, e invece è purtroppo da ultimo accaduto anche in Italia, in plurime (in alcuni casi gravissime) occasioni.

In alcuni casi si è trattato di conclamate manifestazioni di follia individuale, ma in altri sorge forte l'interrogativo che, anche solo in via mediata, vi sia stata una sorta di eterodirezione dell'operato di chi è autore di tali crimini, e sorge dunque spontaneo il dubbio di una setta o di un qualsiasi soggetto che si colloca come manipolatore della volontà altrui.

Il caso italiano, che ha colpito il territorio della provincia di Varese e che è stato solo pochi anni fa sgominato dalla magistratura e dalle autorità di polizia, per il quale è stato celebrato un processo che ha potuto concludersi con gravi condanne, perché gravi erano state le conseguenze della manipolazione, con l'omicidio di più ragazzi in giovanissima età, è - a tali effetti - del tutto emblematico. Vi è poi l'ulteriore versante, di cui pure le cronache sono state più volte costrette a riferire, della manipolazione psicologica che - attraverso l'induzione maniacale - ha trasformato l'indottrinamento, in apparenza solo politico o religioso, di giovani uomini e, da ultimo, donne, in uno strumento per fabbricare vere e proprie macchine di morte.

Ci si vuole con questo riferire agli autori di atti terroristici che, facendosi esplodere all'interno di mercati, in prossimità di scuole, su mezzi di trasporto pubblico, hanno determinato, ogni volta, la morte di decine e decine di persone innocenti.

Si può forse indugiare sull'argomento per trarre motivo di riflessione profonda sulle «ragioni» che possono spingere un essere umano a diventare un *kamikaze*, ma occorre dire che, se anche l'atto terroristico in se stesso potrebbe avere un suo perverso senso ed una sua diabolica logica (ovviamente e comunque non condivisibili), nell'analisi dei contesti sociopolitici ed ambientali in cui esso viene progettato, l'idea stessa di uomini che immolano se stessi è totalmente e incontrovertibilmente contro quell'istinto di conservazione che permea la natura stessa di ogni essere vivente, e quest'idea porta ad un'unica possibile deduzione: i *kamikaze* diventano tali in virtù dell'opera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche (come allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti, eccetera), come dimostrano i numerosi studi compiuti internazionalmente.

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n. 96, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale («Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del «codice

Rocco» non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione.

Si legge nella sentenza: «La norma denunciata viola il principio di tipicità di cui all'articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale" (...).

Per quanto riguarda l'articolo 21 della Costituzione (...), la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto».

Non si vuole in questa sede compiere l'esercizio postumo della rimessione in discussione, a distanza di tempo, di una decisione della Corte costituzionale che ha rappresentato, per oltre venticinque anni, un punto fermo nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto ribadire che la pratica esperienza ha purtroppo dimostrato che alla giuridica

cancellazione ad opera della Corte del reato di plagio, formulato nell'articolo 603 del codice penale, non è tuttavia corrisposta la relativa negazione del plagio sul piano fenomenico. E che, anzi, è soltanto conseguito da tale evento il risultato di un grave vuoto normativo, causa dell'impossibilità di controllare e arginare reati di rango minore, per dover poi assistere a quelli conseguenti, di ben maggiore gravità.

Il problema è - come detto - divenuto più che mai attuale, posto che è pacificamente dimostrato dalla semplice osservazione delle cose che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità personale. Ulteriore prova della consapevolezza di quanto sopra è peraltro da ricercarsi nel tentativo, reiteratamente praticato da più parti negli ambienti degli studiosi del diritto, oltre che di magistrati ed avvocati, di assimilare il plagio alla circonvenzione di incapace. Quasi a «silenziosamente dire» che il problema esiste, ma che - non potendolo risolvere per una via maestra - lo si debba affrontare indirettamente.

Non è così, poiché se è vero che la persona gravata da transitoria o stabile tendenza alla labilità è del tutto ovviamente ben più facilmente soggetta ad essere plagiata, è altrettanto vero che ciò non costituisce una condizione assoluta e che sempre più spesso sono persone del tutto in sé ad essere sottoposte dalle più svariate suggestioni, anche in quanto coerenti con situazioni occasionali.

Giova peraltro ricordare che il reato di plagio, nella specifica formulazione, presupponeva un totale ed illimitato stato di soggezione, tanto che si qualificava nei delitti contro la persona (titolo XII del libro II del codice penale), ovvero tra i delitti contro la libertà individuale (capo III del titolo XII) e, in particolare, tra i delitti contro la personalità individuale (sezione I del capo III sopra-

citato), al pari della riduzione in schiavitù, della tratta, commercio, alienazione e acquisto di schiavi.

Mentre la circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) rientra tra i delitti contro il patrimonio ed in particolare tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (vedi capo II del titolo XIII del libro II del codice penale), al pari della truffa, dell'insolvenza fraudolenta, dell'appropriazione indebita, dell'usura, della ricettazione, eccetera.

Il plagio concerneva i casi di sottoposizione di una persona al proprio potere, mentre le ipotesi riconducibili alla circonvenzione di incapace non configurano un totale ed illimitato stato di soggezione, ma vari meccanismi di coazione della volontà e di cooptazione del consenso, volti a indurre una persona a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per sé o per altri dannoso.

La necessità di distinguere le due fattispecie scaturisce quindi, quanto ai fini e agli effetti, alle diverse situazioni in cui si realizzano condizioni di soggezione psichica, tenendo conto delle situazioni di danno in concreto che ineriscono alle dinamiche plagiarie.

Pur senza alcun rimpianto per la fattispecie soppressa dalla decisione della Corte costituzionale, che certamente poteva essere ritenuta - così come fu - inaccettabilmente evanescente dal punto di vista giuridico, oltre che fonte di possibili errori e abusi in sede giudiziaria, occorre tuttavia ripetere che da tale soppressione si è realizzato un vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche descritte.

Questo vuoto normativo è servito, da un lato, a creare nella pubblica opinione la convinzione che il plagio non esista più; dall'altro, a fornire maggiori possibilità ai «manipolatori della mente umana» di continuare a usare e a rafforzare le loro condotte illecite con tutta tranquillità, nella certezza di non correre alcun rischio legale.

Tutto ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l'individuo,

di singoli od organizzazioni di potere, anche mascherate da ricche comunità di pratiche religiose, che con il loro potere continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti.

Tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di:

a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo;

b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto;

c) la previsione e la volizione dell'evento da parte del soggetto attivo.

Nel lamentare la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, la Corte ripeté più volte che, a base del principio invocato stava in primo luogo «l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale e che, per effetto di tale principio, onere della legge penale fosse quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile».

Concordi con quanto allora stabilito dalla Corte costituzionale, si deve ritenere che sarebbe tuttavia sufficiente attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica che, oltre a comportare un primo livello di indagine volto a definire le caratteristiche di personalità della supposta vittima al fine di dedurne in astratto la sottoposizione a meccanismi plagiarie, dovrebbe articolarsi in un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra supposto autore e supposta vittima.

Un'indagine approfondita si rende infatti necessaria per stabilire se si è realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella dell'altra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui.

La prassi psichiatrico-forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come metodologicamente determinante ai fini di un eventuale giudizio.

Con il presente disegno di legge, che riprende - nel tema e in molte delle sue motivazioni - il tema e il lavoro svolto dal sena-

tore Renato Meduri nel corso della XIV legislatura, nuovamente si sottopone l'esigenza di ripristinare una specifica previsione penale volta a reprimere condotte di indiscutibile gravità, offensività e odiosità, oltre che di realizzare i conseguenti, correlativi presupposti di difesa delle persone.

Il testo proposto è sostanzialmente quello stesso a suo tempo discusso dalla Commissione giustizia del Senato della XIV legislatura, lungamente e puntigliosamente affinato nei suoi contenuti, e infine approvato, senza che il successivo termine della legislatura consentisse il prosieguo del relativo *iter*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Manipolazione mentale*).  
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione».

## Art. 2.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.



